Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Venerdì, 26 marzo — Numero 72

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale* per l'anno 1920.

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre . . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 280 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 aprile 1915, n. 672, concernente provvedimenti ferroviari eccezionali da attuare in caso di mobilitazione;

Visto il Nostro decreto 25 giugno 1905, n. 369, concernente deroghe ad alcune disposizioni regolamentari di polizia ferroviaria in caso di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 7 aprile 1917, numero 606, concernente nuovi provvedimenti per i trasporti delle merci;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, numero 696, recante provvedimenti per i combustibili nazionali;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, numero 901, concernente la limitazione del traffico ferroviario e delle merci;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, numero 962, concernente l'impiego del materiale ferroviario da merci per i trasporti interessanti il R. esercito, la R. marina, le pubbliche Amministrazioni ed il commercio privato;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 110, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a valersi per l'effettuazione dei trasporti anche della via di mare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Considerata la necessità di ridurre il consumo del carbone;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'impiego del materiale ferroviario da viaggiatori e da merci per la effettuazione dei trasporti;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i ministri dell'interno, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro, dell'agricoltura, delle finanze, della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'eseguimento di tutti i trasporti per ferrovia di persone e di cose provvedono esclusivamente l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le Direzioni delle ferrovie concesse all'industria privata, tenendo conto della urgenza dei trasporti interessanti il Regio esercito e la R. marina, degli ordini di precedenza stabiliti per legge o per regolamento o per deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dal ministro, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 2 febbraio 1920, n. 30.

Art. 2.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, si procuri una indebita fornitura di carri ferroviari od una illecita precedenza nella graduatoria di carico o comunque contravvenga agli ordini dell'autorità competente per regolare il servizio dei trasporti, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale.

Chiunque, dopo aver chiesto ed ottenuto un carro non proceda al carico nei termini stabiliti incorrre in una penale straordinaria di L. 50 oltre la perdita della caparra.

Art. 3.

Fino ad un anno dal giorno in cui dovrà considerarsi cessato lo stato di guerra a norma dei RR. decreti in data 6 ottobre 1919, nn. 1803 e 1804, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato resta autorizzata a mantenere in vigore le seguenti disposizioni adottate col Nostro decreto 15 aprile 1915, n. 672:

a) quintuplicazione, dopo i primi due giorni di giacenza, delle tasse di nolo pei carri sostanti negli stabilimenti raccordati e dei diritti di deposito, sosta e magazzinaggio per i bagagli, le merci, i veicoli, il bestiame, ecc.;

b) aumento dei termini di resa nella misura di tre giorni per ogni 250 km. incominciati pei trasporti a grande velocità, per ogni 225 km. incominciati pei trasporti a piccola velocità accelerata e per ogni 125 km. incominciati pei trasporti a piccola velocità ordinaria;

c) carico in carri aperti con o senza copertone di merci che a norma di tariffa andrebbero caricate in carri chiusi od in carri aperti con copertone;

d) divieto di fornire copertoni a nolo;

e) riduzione del termine utile di ritiro dei trasporti ed eventuale scarico d'ufficio delle merci, a spese, rischio e pericolo delle parti, senza obbligo per l'Amministrazione ferroviaria di porle al riparo e di curarne la custodia, quando i destinatari non effettuino lo scarico nei termini stabiliti;

f) irresponsabilità dell'Amministrazione ferroviaria per qualunque caso di ritardo delle spedizioni a bagaglio, fermo restando che l'avente diritto può considerarle perdute se la riconsegna non avvenga entro 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto giungere a destinazione.

Art. 4.

È data facoltà al ministro dei trasporti di stabilire:

a) per quali merci e per quali località di partenza e di destinazione debbono essere eseguiti i trasporti per via d'acqua o con altri mezzi;

b) per quali merci e sino a quale distanza possa essere limitata l'accettazione dei trasporti a piccola velocità;

c) qual sia il retroterra di ciascun porto nei riguardi dei carboni fossili provenienti d'oltre mare e quale la zona d'influenza per l'esecuzione dei trasporti di combustibili dai centri di lavorazione mineraria o boschiva o dai luoghi di deposito.

Art. 5

Fino ad un anno dal giorno in cui dovrà considerarsi cessato lo stato di guerra come indicato all'art. 3, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato resta inoltre autorizzata:

a) a rifiutare l'accettazione dei trasporti in partenza da una località marittima, per altra località di mare quando fra le due località esista un servizio di navigazione;

b) a vietare le rispedizioni ed i cambiamenti di destinazione dei trasporti di cui agli articoli 109 e 111 delle tariffe e condizioni per i trasporti;

c) a pretendere, pei trasporti di cui alla lettera a) del precedente articolo e per quelli che a suo insindacabile giudizio intende inoltrare via mare, l'imballaggio conforme a quello normalmente impiegato per le merci che si inoltrano con mezzi marittimi;

d) a rifiutare l'accettazione dei trasporti di merci e bestiame per distanze inferiori a 20 km. fra la stazione di partenza e quella di arrivo definitivo della merce;

e) ad anticipare o ritardare le prescritte visite e prove del materiale rotabile rispetto ai termini regolamentari;

f) a ridurre a 3 mesi il periodo di giacenza delle merci, precedente il diritto alla loro vendita, in tutti quei casi in cui, per l'art. 112 delle tariffe e condizioni dei trasporti attualmente in vigore, è stabilito un periodo di mesi 6;

g) a depositare in magazzini privati o di sua pertinenza, anche fuori dell'ambito delle stazioni, le merci spedite a carro completo od in collettame non ritirate entro i limiti di tempo che per ciascuna località, verranno notificati al pubblico.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato notificherà pure le maggiori spese e tasse che verranno ad aggravare i trasporti per i quali si sarà avvalsa di tale facoltà.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di cui al punto e) dell'articolo 3 del presente decreto.

Art. 6.

La facoltà concessa all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dal decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 110, viene prorogata fino ad un anno dalla data indicata all'art. 3.

Il Nostro decreto 15 aprile 1915, n. 672, ed il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 962, sono abrogati.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — DE VITO — ALBRICCI — SECHI — PANTANO — VISOCCHI — FERRARIS — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 307 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA

TABELLA di maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Importo
Cap. n. 26. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	14,000,000 —
Cap. n. 27. Interessi dell'1,50 per cento al netto sopra anticipazioni ordinarie degli Istituti di emissione ed interessi di lire 0,25 per cento al netto sopra anticipazioni straordinarie degli Istituti stessi (Spesa obbligatoria)	6,000,000 —
Cap. n. 34. Quote di prodotto spettanti ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Mantova-Modena; Pinerolo-Torre Pellice; Asti-Chivasso; Belluno-Cadore; Borgo-San Lorenzo-Pontassieve e San Vito-Motta-Portogruaro)	1,450,000 —
Cap. n. 61. Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	35,000 —
Cap. n. 62. Spese casuali della presidenza del Consiglio dei ministri	165,000 —
Cap. n. 64. Spese d'ufficio (Corte dei conti)	15,000 —
Cap. n. 66. Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria (Corte dei conti)	12,000 —
Cap. n. 67. Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonchè compensi alle Commissioni di esami (Corte dei Conti)	110,000 —
Cap. n. 73. Spese d'ufficio del Ministero	57,500 —
Cap. n. 75-V. Retribuzioni e indennità caro-viveri, ecc.	350,000 —
Cap. n. 75-VII. Compensi per lavori straordinari, ecc.	1,780,000 —
Cap. n. 75 VIII (Modificata la denominazione). Sussidi agli impiegati ed al basso personale in attività di servizio e loro famiglie	10,000 —
Cap. n. 75-XII. Spese di manutenzione di locali	15,400 —
Cap. n. 77. Spese d'ufficio (Spese fisse) (Avvocature erariali)	8,500 —
Cap. n. 78. Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	1,100 —
Cap. n. 85. Spese pei servizi del tesoro	10,000 —
Cap. n. 89. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle RR. avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami	124,000 —
Cap. n. 89-*quater*. Compensi al personale di ragioneria delle Intendenze di finanza di altre Amministrazioni ed estranee per lavori straordinari determinati da deficienza numerica del personale di ragioneria delle Intendenze medesime	100,000 —
Cap. n. 89-*quinquies*. Compensi al personale delle Delegazioni del tesoro e ad impiegati di altri uffici eventualmente distaccati in servizio delle Delegazioni medesime per lavori determinati dai provvedimenti di cui alla legge 14 giugno 1911, n. 487, nonchè dalla iscrizione delle previsioni di guerra e degli acconti relativi	400,000 —
Cap. n. 95. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione e rimborso delle spese di viaggio ai funzionari delle Amministrazioni provinciali che prendono parte ad esami indetti del Ministero	53,000 —
Cap. n. 96. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	30,000 —
Cap. n. 99. Rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti (art. 17 delle norme approvate con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776) o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio	40,000 —
Cap. n. 102 Sussidi non obbligatoriamente vitalizi.	40,000 —
Cap. n. 104. Spese postali	4,000 —
Cap. n. 105. Spese di stampa - Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri - Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari	60,000 —
Cap. n. 107. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'amministrazione centrale e provinciale	50,000 —
Cap. n. 108. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	12,000 —
Cap. n. 109. Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari di altre Amministrazioni	60.000 —
Cap. n. 132. Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	500,000 —
Cap. n. 201-IX. Spese d'impianto degli uffici e loro arredamento	200,000 —
Cap. n. 328 (capitolo aggiunto). Mutui alle cooperative ed agli enti di consumo fra il personale delle Amministrazioni civili e militari dello Stato e delle Amministrazioni provinciali e comunali ed i pensionati dello Stato	5,000,000 —
Totale delle maggiori e nuove assegnazioni	30,692,500 —

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo	Importo
Cap. n. 60. Compensi vari al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri	20,000 —
Cap. n. 75-*ter*. Assegni ed indennità di missione al personale addetto ai Gabinetti	10,000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento.	30,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 290 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 dello Statuto;

Visto il regolamento per gli economati generali dei benefici vacanti approvato con decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 91 del regolamento per gli economati generali dei benefici vacanti approvato con decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, è modificato come appresso:

« Ai subeconomi che non abbiano, in complesso, liquidato nell'anno un premio di esazione superiore a L. 700, potrà essere accordata una indennità non maggiore della differenza tra l'anzidetta somma ed il premio liquidato ».

Art. 2.

È approvata la tariffa degli onorari e delle indennità dovute ai subeconomi ed ai periti unita al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal guardasigilli, ministro per la giustizia e per gli affari di culto, in sostituzione di quella allegata al regolamento 23 maggio 1918, n. 978.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TARIFFA degli onorari e delle indennità dovute ai subeconomi ed ai periti.

Ai subeconomi.

1. Per la compilazione del verbale di vacanza, di sottoposizione a mano regia o d'immissione in possesso:

a) di mensa arcivescovile o vescovile o di seminario, L. 25.

b) di parrocchia, di canonicato, coadiutoria od altro ente, L. 15.

2. Per ogni vacazione di ore quattro, impiegate nella compilazione dello stato patrimoniale attivo e passivo, nello accertamento della condizione dei fabbricati, terreni, arredi sacri, quando non si ritenga necessaria l'opera di un perito; nell'esame e classificazione di titoli e documenti:

per la prima vacazione, L. 10;

per le successive, L. 5.

La vacazione incominciata si calcola come compiuta.

3. Per la compilazione di un avviso d'asta, L. 10.

Per la compilazione del verbale di aggiudicazione provvisoria, L. 5.

Per la compilazione del verbale di ricevimento dell'offerta di aumento del ventesimo, L. 5.

Per la compilazione del verbale di aggiudicazione definitiva:

se l'oggetto dell'asta è di L. 500, L. 10;

se supera la detta somma: da L. 501 a L. 1000, L. 15;

da L. 1001 a L. 5000, L. 20;

da L. 5001 in sopra, L. 25.

Quando il verbale di aggiudicazione provvisoria diventa definitivo, si applica la tariffa dell'aggiudicazione definitiva.

Per la stipulazione di contratti scritti, senza formalità di asta, si esigeranno gli emolumenti stabiliti per l'aggiudicazione definitiva.

4. Per l'intervento, quando sia prescritto, alla stipulazione di un atto qualsiasi, davanti a notaio od altro pubblico ufficiale, L. 10.

5. Per la scritturazione degli atti sopraccenati, delle relative copie, compresa l'autenticazione, è dovuta per ogni facciata di 25 righe e con non meno di 50 lettere o cifre per riga, L. 0,30.

6. Le indennità di trasferta e di soggiorno saranno liquidate in conformità di quelle stabilite per i funzionari dello Stato col decreto-legge 14 settembre 1918, n. 1131.

Ai periti.

7. Per la relazione di una perizia di restauri ai fabbricati, o di bonificamenti nei terreni, ritenuti necessari, o di accertamento di danni o miglioramenti recati ai fondi, o di descrizione tecnica, di beni immobili, il compenso sarà stabilito dall'economo generale a seconda dell'importanza della perizia e del valore che ne è oggetto, tra un minimo di L. 10 ed un massimo di L. 50.

8. Per ogni vacazione di quattro ore ognuna, impiegate o sopraluogo od a tavolino, nelle operazioni preliminari assolutamente necessarie per la compilazione della perizia, come rilievi, tipi, ecc.

Per la prima vacazione, L. 10.

Per le successive, L. 5.

La vacazione incominciata si calcola come compiuta.

9. La scritturazione si compensa come è detto al n. 5.

10. Le indennità di trasferta e di soggiorno sono calcolate secondo l'art. 6.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della giustizia e degli affari di culto: MORTARA.

Il numero 296 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Nostro decreto 9 agosto 1919, n. 795;

Veduto l'art. 144 del regolamento generale universitario, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 796, successivamente modificato con Nostro decreto 6 ottobre 1919, n. 1975;

Sentito il Consiglio superiore della istruzione pubblica;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 144 del regolamento generale universitario, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795, successivamente modificato con Nostro decreto 6 ottobre 1919, n. 1975, sono aggiunti i seguenti commi:

In mancanza del preside la Commissione è presieduta dal professore più anziano di grado.

Soltanto in caso di necessità la Commissione per l'esame di laurea potrà essere costituita da un numero di membri minore di undici, ma non inferiore a sette, dei quali non meno di cinque saranno professori ufficiali.

Quando il numero dei laureandi sia considerevole, possono aversi contemporaneamente più Commissioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro per l'agricoltura, per l'industria e il commercio, a S. M. il Re, in udienza dell'11 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio d'amministrazione dell'Università agraria di San Polo dei Cavalieri (Roma).

SIRE!

Da molti utenti dell'Università agraria di San Polo dei Cavalieri furono mosse circostanziate doglianze a carico del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Eseguita una inchiesta è risultato che l'Amministrazione dell'Ente agrario, oltre a non tutelare come di dovere il patrimonio collettivo, ha compiuti palesi atti di favoritismo nella riconcessione di quote collettive, in modo che mentre parecchi agricoltori capi famiglia si trovano privi di terre, altri utenti invece godono indebitamente più di una quota.

In seguito di ciò il prefetto della provincia di Roma, con suo rapporto 26 decorso febbraio ha proposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione di quella Università agraria, con la nomina di un commissario, che dovrà attendere al riordinamento di quell'Ente, nonchè all'accertamento delle eventuali responsabilità.

Convenendo nell'opportunità di tale provvedimento mi onoro sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra l'unito decreto col quale è sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di San Polo dei Cavalieri, e nominato R. commissario straordinario il sig. Galeazzo Lucidi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la relazione del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, con la quale si propone per accertate irregolarità lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Università agraria di S. Polo dei Cavalieri, in provincia di Roma, con la nomina di un R. commissario straordinario;

Veduto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Veduti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale coordinata in testo unico con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sulla proposta del predetto Nostro ministro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Università agraria di S. Polo dei Cavalieri, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

L'amministrazione temporanea dell'Università suddetta è affidata al sig. Galeazzo Lucidi, con le attribuzioni di R. commissario straordinario, fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'amministrazione, ai termini della legge.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

VISOCCHI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1051;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza Imp. 9 agosto 1915 B. L. I., n. 234, con la quale venne sottoposto a restrizioni il libero trasferimento della proprietà di terreni dedicati all'esercizio agricolo o forestale è abrogata.

Art. 2.

Tanto le Commissioni distrettuali per il traffico di terreni, come la Commissione provinciale stabilita presso il tribunale circolare di Trento rimangono in attività sino al completo disbrigo degli affari pendenti.

Le parti contraenti possono però sottrarre la vertenza all'esame delle accennate Commissioni dichiarando che esse confermano il contratto di alienazione e chiedendo la desistenza dall'avviato procedimento.

Art. 3.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore.

Trento, 22 marzo 1920.

Il commissario generale civile: CREDARO.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'articolo 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero di agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente,

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

Ordinanza:

Letta la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti con cui si domanda il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa dei seguenti fondi siti in territorio di Terranova Sicilia, di proprietà dell'Istituto Pignatelli di Palermo, rappresentato dall'arcivescovo *pro-tempore* di Palermo:

1. Fondo «Grotticelli» ed aggregato Cucinella, riportati in catasto sez. I, nn. 672, 673, 674 e 674-*bis*, sez. K, nn. 2157, 2158, dell'estensione di ha. 412.55.

2. Fondo «Mingra» e «Marianuzza», riportato in catasto sez. I, nn. 749, 750, 751, dell'estensione di ha. 90.14.

3. Fondo «Tenna e Priolo Sottano», riportato in catasto, sez. H, nn. 302, 303, 390, 391, sez. I, nn. 723, 724, 725, 726, 727, dell'estensione di ha. 1009 95.

4. Fondo «Nobile e Chiancatella», riportato in catasto, sez. H, nn. 251, 252, sez. I, nn. 382, 383, 714 e 715, dell'estensione di ha. 147.

Letti gli atti e udita la relazione del consigliere Gatti

IL COLLEGIO OSSERVA:

La relazione allegata alla richiesta dell'Opera nazionale descrive lo stato attuale dei fondi, di cui si domanda il trasferimento, e di-

mostra le trasformazioni culturali che l'Opera stessa propone di attuarvi. Trattasi di fondi per gran parte pianeggianti, irrigui a mezzo dell'acqua del fiume Gala, di natura argilloso, calcareo, facilmente lavorabili, attualmente coltivati con avvicendamento biennale di cotone e frumento.

È necessario eseguire la regolare sistemazione nei tratti soggetti alle inondazioni e provvedere alla viabilità ed a fabbricati. Nei riguardi della coltura occorre trarre maggior profitto dall'irrigazione, usare largamente i concimi, trasformare parte della zona irrigua in agrumeto, diffondere le piante industriali e gli ortaggi a grande coltura, introdurre il prato da vicenda. Nelle zone in collina sono da costruire muri di cinta e da piantare filari di viti, olivi, mandorli, carrubi, sostituendo la vegetazione arborea e cespugliosa spontanea;

Tali risultanze non sono contrastate dall'Istituto Pignatelli, cui la richiesta dell'Opera nazionale è stata comunicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento 22 agosto 1919, n. 1612, e che non ha presentato nel termine prescritto alcuna deduzione. Devesi quindi riconoscere che i fondi suddetti, tenuto conto delle loro attuali condizioni, della natura del terreno e dei lavori che l'Opera nazionale si propone di eseguire, presentano i caratteri della suscettibilità ad importanti trasformazioni culturali; onde ricorre la ragione che, giusta l'art. 10 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, legittima l'accoglimento della richiesta;

E poichè i fondi, dei quali trattasi, appartengono al patrimonio di un Ente compreso tra quelli indicati nell'art. 9, n. 2, del predetto regolamento legislativo, deve ordinarsene il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti;

Per questi motivi:

Il Collegio ordina il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi Grotticelli, Cucinella, Mingra Marianuzza, Tenna, Priolo Sottano, Nobile e Chiancatella, in territorio di Terranuova di Sicilia, appartenenti all'Istituto Pignatelli in Palermo, e come sopra indicati.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, negli uffici di segreteria.

Così deliberato e pronunziato il giorno 24 febbraio 1920.

Nonis — Coppola — Gatti — Brizi — Zattini — Antonio Castellani, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 29 febbraio 1920.

Antonio Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 4 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 25 marzo 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	79.33	—
3.50 % netto (1902) . .	69.025	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 72	—

Corso medio dei cambi

del giorno 25 marzo 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 139,63 — Londra 76,61 — Svizzera 344,29 — Spagna 348,00
New York 19,79 — Oro 303,745.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Comunicati.

Con decreto prefettizio del 23 febbraio 1920 l'Istituto autonomo per le case popolari di Bari è stato incaricato delle funzioni di Comitato per le case popolari nella provincia di Bari.

Con decreto prefettizio del 28 febbraio 1920, il Comitato provinciale per le case popolari della provincia di Parma è costituito come segue:

1° Selvaggi cav. ing. Michele, ingegnere capo del genio civile, presidente;

2° Corini cav. ing. Felice;

3° Mantovani comm. Giuseppe, presidente della Camera di commercio;

4° Oliari cav. dott. Alceste, medico provinciale;

5° Pagani Umberto;

6° Riguzzi cav. Biagio;

7° Rizzardi rag. Dante;

8° Scotti comm. avv. Arturo;

9° Uccelli ing. Giovanni.

Con decreto prefettizio 11 marzo 1920, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari in Genova è stato incaricato delle funzioni di Comitato per le case popolari della provincia di Genova.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 34).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data della ricevuta: 26 settembre 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione della ricevuta: Tocci Samuele di Gaetano (pos. n. 570896) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 7 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza dal 1° luglio 1916.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data della ricevuta: 7 luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Rossi Laura fu Giuseppe ved. Mesolella (pos. n. 675358) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 3 — Ammontare della rendita L. 210 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 marzo 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale della sanità pubblica.

Con R. decreto del 5 febbraio 1920:

Boccalari cav. uff. prof. Antonio, è stato nominato membro del Consiglio provinciale di sanità di Modena, per il triennio 1919-1921.

Con R. decreto del 12 febbraio 1920:

Zangheri dott. Arnolfo, è stato nominato membro del Consiglio provinciale sanitario di Arezzo, per il triennio 1919-921.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 4 gennaio 1920:

Boni Edoardo, computista di 4ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1º gennaio 1920, con l'annuo assegno di L. 1957,50.

CONCORSI

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il bando di concorso al posto d'insegnante di aritmetica, geometria e contabilità nella R. scuola popolare operaia per arti e mestieri di Siena, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 218 del 12 settembre 1919;

DECRETA:

Il concorso al posto d'insegnante di aritmetica, geometria e contabilità nella R. scuola popolare operaia per arti e mestieri di Siena, è temporaneamente sospeso.

Roma, 17 marzo 1920.

Per il ministro: LA PEGNA.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 25 marzo 1920

Presidenza del presidente TITTONI TOMMASO.

La seduta è aperta alle ore 15,15.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

Si accordano alcuni congedi.

Per il compleanno del senatore Greppi Giuseppe.

SORMANI. Ricorre oggi il compleanno del senatore Greppi Giuseppe. È sicuro d'interpretare il sentimento di tutti i senatori, esprimendo l'augurio fervidissimo che la preziosa esistenza del senatore Giuseppe Greppi sia ancora a lungo conservata all'affetto ed alla stima dei colleghi e degli amici (Applausi).

GREPPI GIUSEPPE. Ringrazio il Senato della dimostrazione di affetto e prego i colleghi tutti di voler seguire il mio esempio per quanto riguarda l'età. (Nuovi applausi; si ride).

Svolgimento di interrogazioni.

FRASCARA, segretario. Dà lettura della interrogazione dei senatori Bergamasco e De Amicis Mansueto al ministro delle colonie « per conoscere quali affidamenti egli possa dare in merito alla notizia della scoperta di vasti giacimenti fosfatici in Cirenaica ».

PARATORE, sottosegretario di Stato per il Ministero delle colonie. Piuttosto che dare affidamenti, egli può esporre la condizione reale per quanto riguarda i giacimenti fosfatici in Cirenaica.

I campioni avuti dei giacimenti fosfatici intorno a Cirene e a Derna risultano, dall'esame chimico, di titolo basso per uso industriale, ma utili per l'agricoltura, e migliori anche dei fosfati che si usano nei nostri terreni.

Gli esperti han consigliato ricognizioni più serie e profonde, e nella prossima settimana partirà una Commissione competente, per quanto non numerosa, per eseguirle.

DE AMICIS MANSUETO. Anche a nome del senatore Bergamasco, ringrazia il ministro e confida che vorrà far continuare con tutta energia e sollecitudine le ricognizioni.

Confida pure che troverà modo di far mantenere dal Governo francese l'impegno di concedere all'Italia 600,000 tonnellate di fosfati, rilevando che senza i fosfati è inutile sperare aumento di produzione.

FRASCARA, segretario. Dà lettura della interrogazione del senatore Tassoni al ministro della guerra:

« Per conoscere le ragioni degli indugi frapposti alla rimozione degli ingentissimi depositi di esplosivi, i quali, dopo sedici mesi dall'armistizio, ingombrano tuttora molte plaghe del veneto, fra le più popolose, con grave pericolo per la vita degli abitanti e le loro proprietà ».

BONOMI, ministro della guerra. Il Ministero della guerra ha fatto visitare innanzi tutto i depositi; poi ha pensato a riordinarli ed a spostare le munizioni per eliminare le esplosioni; questo secondo compito però si compie con lentezza; egli dà affidamento che farà il possibile per accelerarlo.

Quanto poi alla distruzione degli esplosivi non più utili, all'impiego ed all'alienazione di quelli che possono servire come fermenti, si sta provvedendo d'accordo con vari Ministeri.

Assicura che terrà in considerazione le esortazioni dell'interrogante.

TASSONI. Ringrazia il ministro, ma non può dirsi soddisfatto interamente.

Non sa rendersi conto come fino ad oggi non si sia ancora provveduto completamente. Lo stato di cose lo induce a credere che vi sia o vi sia stata insipienza, trascuratezza o malanimo.

Il pericolo è grave, enorme. A Treviso, per esempio, a poca distanza dalla città, e molto vicino ad un luogo abitato, vi è un grande deposito, ed altri depositi sono nell'istessa provincia, situati presso luoghi abitati, sull'orlo di strade, presso binari ferroviari. Le popolazioni sono terrorizzate dal pericolo permanente che a loro sovrasta; reclamano ogni giorno, ma non hanno risposte. Di più i depositi non sono bene guardati.

Si rende conto il ministro delle responsabilità nel caso in cui avvenisse una esplosione?

Quando egli era in servizio aveva proposto di trasportare tali depositi in un luogo dove non vi era timore di danni.

Comprende le difficoltà che s'incontrano per la rimozione, ma non ritiene che questa sia impossibile: bisogna attuare rimedi organici e non servirsi di espedienti per tirare innanzi giorno per giorno. Non fa carico al ministro attuale di non aver provveduto, ma spera che, seguendo il suo concetto generale di alleggerimento degli organi burocratici, renda più spedito ed agile l'organismo preposto alle munizioni ed agli esplosivi. (Bene).

BONOMI, ministro della guerra. Ringrazia il senatore Tassoni di avergli reso giustizia, rilevando che egli non ha avuto ancora il tempo di provvedere; promette che farà tesoro delle indicazioni che gli sono state fornite oggi e di quelle che un tecnico del valore del generale Tassoni vorrà fornirgli in seguito: e questo sarà il modo con il quale le persone competenti potranno utilmente sovvenire dei loro consigli il ministro borghese della guerra, e giovare al saggio e pronto disbrigo degli affari di quel Dicastero. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. Le interrogazioni sono esaurite.

Votazione a scrutinio segreto.

FRASCARA, segretario. Fa l'appello nominale per la votazione per la nomina di un membro della Commissione di finanze e per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 luglio 1919, 1357, contenente norme sull'adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

(*Continua*).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 25 marzo 1920

Presidenza del vice presidente BERENINI.

La seduta comincia alle 15.

AMICI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE, comunica che il ministro guardasigilli ha trasmesso le domande di autorizzazione a procedere contro i deputati Grandi Achille per ingiurie e diffamazione, e Serrati per violenza privata, vie di fatto, ingiurie e minaccie.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE, comunica che la Giunta delle elezioni ha riconosciuto non essere contestabili le elezioni dei deputati seguenti: Pilati, Pacchi, Targetti, Pescetti, Frontini, Bacci Felice, Donati Guido, Martini, Philipson, Benelli, Smorti e Caroti (Firenze); Lazzari, Garibotti, Cazzamalli, Miglioli, Bissolati (Cremona); Reale, D'Alessio, Cerabona (Potenza); Spagnoli, Momigliano, Ghezzi, Franceschi, Grandi Achille, Padulli, Merizzi, Cermenati, Maraora, Rosati (Como).

Dichiara convalidate queste elezioni.

Comunica inoltre che la Giunta delle elezioni, preso atto della opzione per il collegio di Milano del deputato Meda, eletto nei collegi di Milano e di Roma, propone di proclamare per il posto resosi vacante nel collegio di Roma l'on. Pietro Borromeo, primo dei non eletti della lista in cui era compreso l'on. Meda.

(È approvato).

Svolgimento di una proposta di legge.

SANDRINI, svolge una proposta di legge riguardante il trattamento di pensione da usarsi agli ufficiali di riserva richiamati alle armi per la guerra.

Il principio fondamentale cui si informa la sua proposta è che il servizio dei funzionari civili e militari prestato dopo il loro collocamento a riposo, debba essere computato insieme col servizio precedente agli effetti della liquidazione della pensione.

Si propone poi di riconoscere il diritto alla pensione alle vedove ed agli orfani degli ufficiali della riserva, della posizione ausiliaria e in congedo provvisorio, i quali abbiano contratto matrimonio prima di prestare due anni di servizio o più durante la guerra.

Raccomanda alla benevolenza della Camera e del Governo questa proposta, che risponde a criteri di equità e di doverosa giustizia verso ufficiali, che durante la guerra hanno bene meritato della patria (Approvazioni).

AGNELLI, sottosegretario di Stato per la guerra, con le consuete riserve, consente che la proposta di legge sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

(Continua).

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, accompagnato dall'aiutante di campo generale Cittadini, ha assisto ieri alla cerimonia inaugurale della nuova Poliambulanza per mutilati e invalidi di guerra. Erano presenti le rappresentanze delle autorità civili e militari e numerosi invitati.

Il Sovrano ebbe parole di plauso e conforto per i mutilati, ad alcuni dei quali strinse con effusione la mano.

Lasciando i locali della Poliambulanza, il Sovrano venne acclamato vivamente dalla popolazione.

S. A. R. il Conte di Torino è giunto ieri mattina a Roma, da Milano.

Le onoranze a Raffaello. — Per il quarto centenario della morte del grande artista il programma ufficiale prescrive per Roma:

5 aprile - Commemorazione di Raffaello al Collegio Romano, a cura del Circolo marchigiano: oratore Corrado Ricci.

6 aprile - Commemorazione ufficiale della data centenaria in Campidoglio, a cura del municipio di Roma - Scoprimento di una lapide alla casa ove morì Raffaello, collocata dal Circolo marchigiano: oratore Arturo Vecchini - Pellegrinaggio al Pantheon alla tomba di Raffaello; offerta di corone ricordative.

8 aprile - Mostra raffaellesca (disegni e incisioni) ordinata dal prof. Hermanin e dal dott. Ravaglia: Gabinetto delle stampe (Palazzo Corsini).

Altre grandiose onoranze si faranno a Perugia, a Firenze e ad Urbino.

TELEGRAMMI "STEFANI"

LONDRA, 25. — La *Westminster Gazette* osserva che l'ultimo discorso dell'on. Nitti non solamente contiene profondi concetti di statistica ma afferma anche la sua disposizione ad applicare immediatamente gli stessi concetti alla politica italiana. Dopo aver riassunti i punti principali del discorso, l'articolo conclude affermando che l'on. Nitti ha dimostrato di essere pronto a praticare altresì la politica delineata nel *memorandum* economico del Consiglio supremo.

MADRID, 25. — La seduta di ieri mercoledì alla Camera dei deputati è stata assai animata. È stata data lettura di un comunicato del Governo circa l'ordinanza reale accordante alle compagnie ferroviarie anticipazioni rimborsabili.

Il Ministero dei lavori pubblici comunica che qualche treno è partito nella giornata e che oggi sarebbe stato completamente ripreso il servizio normale.

Alle tre del pomeriggio le stazioni sono state riaperte. Una gran parte del personale era al suo posto. È giunto un treno proveniente dalla Corogna che era rimasto fermo per 24 ore in seguito allo sciopero. La polizia e la gendarmeria che sorvegliavano le stazioni e le strade si sono ritirate questa sera.

BRUXELLES, 25. — Si ha da Aquisgrana: I combattimenti impegnati il 23 marzo fra gli spartachiani e la Reichswehr nelle vicinanze di Wessel sono diminuiti di intensità. Gli spartachiani sono stati respinti a sud del fiume e sono tenuti in scacco ad est di Wessel. Un centinaio di prigionieri e 40 feriti della Reichswehr si sono arresi ai belgi. Mercoledì la situazione era stazionaria nella zona belga. La guarnigione di Budeirich è stata rinforzata con elementi belgi.

PARIGI, 25. — I giornali pubblicano il seguente dispaccio da Costantinopoli, 21:

Ecco la lista considerata come ufficiale delle persone arrestate dalla polizia interalleata al momento dell'occupazione della città di Costantinopoli: Kutciuk Gemal pascià, ex-ministro della guerra; Gevad pascià, ex-capo dello stato maggiore; Ciuruk Sulu Mahmoud Pascià, senatore; dott. Essad pascià; Galatali Ghefkot pascià, comandante le forze degli stretti; Reouf bey; Kara Vassif bei; Ghofcket bei; Faki bei, deputato; Hassan Tahsin bei, deputato; Nouma Custa Effendi, deputato.

Tutti sono considerati come persone strettamente legate al movimento nazionalista e come fautori e sostenitori delle tendenze nazionalistiche.

Altri arresti avranno luogo.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.